

Giù le mani dalle donne

4. Reati su internet

LE STORIE

Mi hanno detto che su Facebook parli male di me

Da: Mario Rossi

A: Franca Ferri

R: R: R: R: Ma sei impazzito?

29 agosto 2014 15:55

Piantala tu, piuttosto, cerca di stare calma, io dico quel che mi pare, hai capito? È un Paese libero questo, mica abbiamo il bavaglio qua, e io su Facebook sono libero di dire tutto quello che mi va, ti è chiaro signorina? La prossima volta che decidi di prendere un coglione e trattarlo di merda come hai fatto con me, ripensa a questo momento, ti ruga eh? Sputtanata ai quattro venti. Pensavi di essere a prova di bomba eh? La tua bella immagine da santarella costruita ad arte, mentre sei soltanto una grande tr... ma lascia stare vah... fatti un bel corso di *spinning* così ti dai una calmata... imbecille.

Inviato da iPad

-----Messaggio originale -----

Da: Franca Ferri [mailto:franca.ferri@libero.it]

Inviato: venerdì 29 agosto 2014 15:12

A: Mario Rossi

Oggetto: R: R: R: Ma sei impazzito?

Senti Mario, te lo dico per l'ultima volta, guarda che se mi riferiscono ancora che spandi ai quattro venti tutte quelle cretinate su di me mi arrabbio davvero, guarda sono seria, tu non puoi capire che razza di scemenza stai facendo, guarda che si vede che sei tu che tagghi quelle robe sai, è inutile che mi togli l'amicizia per non farmele vedere, me lo dicono gli altri, visto che sei ancora amico di tutti i miei amici, cosa pensi, che non mi riferiscano?

Send by Blackberry

Il giorno 27/ago/2014, alle ore 17:09, Mario Rossi "mrossi@gmail.com" ha scritto:

Ah adesso ti frega qualcosa di quello che dico io? Strano! Per tutti questi mesi

mi è sembrato che non mi ascoltavi neanche, dovevo levarti l'iPhone, piuttosto che l'iPod per farmi sentire, stavi sempre a fare altro quando io parlavo... ma guarda un po', la principessa adesso tende l'orecchio e sta attenta... buongiorno, cocca, è tardi sai?! Di quel dici e fai adesso io me ne sbatto hai capito!?!

Inviato da iPad

-----Messaggio originale -----

Da: Franca Ferri [mailto:franca.ferri@libero.it]

Inviato: venerdì 29 agosto 2014 15:12

A: Mario Rossi

Oggetto: R: R: Ma sei impazzito?

Ascolta, io non volevo manco scriverti, figurati, sai a me che me ne importa ormai di te, sei sepolto, sei morto, non so più che faccia hai, però qua continuano a dividermi dei post, che secondo me sei proprio tu a mettere, tipo foto mie e in sovraimpressione le scrittine di sta ceppa, frasette, parole, ma chi sei, eh? Ma cos'è ti vendichi? Ma di cosa? Uèèèè vedi di smetterla subito sai, che io su FB c'ho amici che sono anche un po' contatti di lavoro, lo sai benissimo, e tanto fai solo la figura dello sfigato te.

Send by Blackberry

Il giorno 27/ago/2014, alle ore 17:09, Mario Rossi "mrossi@gmail.com" ha scritto:

Toh, guarda chi c'è...

Inviato da iPad

-----Messaggio originale -----

Da: Franca Ferri [mailto:franca.ferri@libero.it]

Inviato: mercoledì 27 agosto 2014 16:43

A: Mario Rossi

Oggetto: Ma sei impazzito?

Mario, sono io, senti, qua sta succedendo qualcosa di francamente molto seccante, sai? Girano strani post su di me su Facebook e un sacco di gente che conosco

li sta ricevendo, guarda vedi di piantarla subito che non è il caso, è chiaro? È finita e te l'ho detto un milione di volte e anche se ti metti a fare il pirla io con te non voglio avere più niente a che fare, ti è chiaro??

Send by Blackberry

Ridammi quelle foto

Boh, stavolta non capisco, anzi, capisco meno ancora delle altre volte... stamattina appiccicato al video del mio computer c'era un post-it, un altro, e così siamo a cinque in un mese, con scritto *Fatti Un Po' di Ego-Surfing*, ma che vuole dire? Io ho fatto il classico, e a tradurre *Ego* ci arrivo, ma che c'entra il surf? Figurati, so a mala pena nuotare...

Mah, qua dentro sono tutti fuori, in questa azienda lavorano solo degli sconvolti, i ritmi li rendono tutti strani, e per forza, ci strizzano come limoni, il turno di qua, la riunione di là, il *brain storming* (ma si può essere così idioti da usare 'ste parole straniere per dire semplicemente che ci chiudiamo in una stanza a chi spara più idiozie, così nel mucchio magari salta fuori l'idea creativa che ci risolve l'ultimo incarico?!).

E per rilassarci? *Friday-dressing* (sai che bello, tolgo il tacco e il venerdì vengo con la All-star, u-a-u-u) e a seguire tutti insieme – *pardon, all together* – al team building che il mese scorso ci è toccata la regata sul lago e momenti io affogavo quando mi è arrivato il tangone addosso con dieci quintali di spinnaker pieno di vento al seguito (ho imparato almeno questa bella parolina nautica, visto che l'oggetto mi è finito sui denti e sono volata in acqua!).

Va beh, però sta faccenda dei post-it va avanti da un po' e comincia a innervosirmi, quello di oggi poi davvero non lo capisco, l'*ego-surfing*... ma non è che questo non sa scrivere e voleva dire Lego-surfing, magari è un invito a un torneo di mattoncini, magari è un "fuori di kranio" che vuole farmi del *bondage*?!.

Bah! Quasi quasi chiedo a quel *nerd* di mio cugino Mauro, che sarà pure un grandissimo sfigato, ma di computer ne sa, e a me mi puzza che sto termine ha qualcosa a che fare con il mondo di internet...

Di fatti! Ecco qui che Mauro conferma, mi ha mandato un *whatsapp* pieno di termini incomprensibili, ma quello che ne deduco – pulito e facile – è che devo mettere il mio nome e cognome (da cui, eh, *ego*) sulla barra di Google e poi

anche degli altri motori di ricerca tipo Bing e Mozilla e Yahoo e così via (e qui sta il *surfing*), e vedere cosa succede.

In pausa lo faccio, no anzi, meglio a casa, qui nessuno si fa mai i *ktstacci suoi* \$%ç§?)^(/\$£!!...

Eccomi qua, sorellina a letto e genitori alla tv, si parte, digito... A n i t a A r t a l i... fatto! Ouff, non succede niente... ah no... aspetta... ma cos'è sta roba?! IIIIhhhhhh... ma chi è quella con il mio nome?!... umamma... aspetta, aspetta... ma 'ste foto fanno schifo, non si vede gran che sì però ma quel poco che si vede, ma che schifo!! E c'è il mio nome!! Ma che orrore, ma quando mai io avrei fatte 'ste robe?!... oddio... no!! Non può essere! Oh noooo, non ci posso credere... Non ci posso proprio credere... ma quella sono io? E chi le ha fatte? Ma di quando sono?

Aspetta vediamo come sono pettinata, dove sono, eh, che dai vestiti non risalgo a niente, visto che non li ho... ma quella sembra la stanzetta che dividevo all'Erasmus... santo dio ma sono passati anni... eh già, all'epoca andavo con quello lì, lo spagnolo... ma vuoi vedere che sto imbecille aveva piazzato una telecamera? O magari l'aveva messa il ragazzo della mia coinquilina, e poi se li sono spartiti 'sti negativi, o filmati, o cosa sono 'ste merde...

Eh, bella lì, ecco... ho scoperto tutto... e adesso come lo ritrovo lo spagnolo, o chi per lui, chi mi rende adesso quel vomito di foto? Ohi, che figura... qualcuno in azienda deve avermi riconosciuto, meno male che mi ha avvisato, e adesso io come faccio a farle rimuovere???

Giovane disinibita e porca, chiamami

Pronto? Sì, pronto, sono io, ma che ore sono? Ma chi parla? Ma... cosa dice, è impazzito? Ma come si permette, guardi, io non so chi Le abbia dato il mio numero, guardi io non capisco... ma si vergogni, sa?!

...

Pronto... ancora... ma è notte fonda... chi? Sì, sono io, ma chi è? Che cosa? Ma... che schifo, cosa dice?! Senta, c'è un errore, sì sbaglia numero, sì, sì il nome è il mio, ma proprio io non so cosa voglia da me, sa? La smetta, vada a dormire...

...

Sì, sono io, senta se è quello di prima, La prego, La smetta, guardi io ho i genitori anziani e non posso permettermi di spegnere il cellulare, soprattutto di notte, ma non posso neppure ricevere queste telefonate disgustose, veda di essere umano e si rivolga altrove, è pieno di gente che fa 'ste cose, io no...

...

Ohhhhh dio, nooooo! Mi ero appena riaddormentata, che ansia, che c'è ancora?? Numero privato, oddio un ospedale! Pronto?... ma ancora?! Guardi che chiamo la Polizia, sa, subito, i Carabinieri e la faccio arrestare? Ma come per cosa, è l'ennesima volta che mi svegliate stanotte con 'sti ansimi, con 'ste parollette, ma che volete da me? Eh?! Come cosa mi incazzo a fare, oh, ma sei scemo, vorrei vedere tua sorella se le succede una roba così? Eh? Mi stai a sentire? Cosa vuole dire che c'è il mio numero nel cesso dell'autogrill? Non ce l'ho certo messo io, sai? E poi, scusa, quale autogrill? Ah, c'è pure il nome? Come scusa? C'è pure un fisso? Ah, me lo dici per favore? Che coooooosaaa?? No, non scherziamo, quello è il numero dell'ufficio, tra l'altro manco rispondo solo io... oh madonna e adesso?? La denuncia? Eccerto che faccio la denuncia, anzi, senti non è che mi dici come ti chiami, che magari ti indico come testimone? Ah, davvero lo faresti? Grazie... ma sì, sì che ti scuso, figurati, qui qualcuno mi ha fatto uno scherzetto atroce, e penso anche di sapere chi sia... va bene, magari domani ne riparliamo, buona notte e grazie a te... alla fin fine devo pure ringraziarti... che ironia...

Se vieni con me ti regalo una ricarica

Sono un po' preoccupata, sì, guardi professoressa, anzi, colgo l'occasione di questa Sua convocazione perché adesso è venuto proprio il momento di parlarne con qualcuno, visto che la cosa va avanti da un bel tre, quattro mesi ormai, e la psicologa che me la segue dopo la separazione non le sta tirando fuori un bel niente.

È sempre stata una ragazzina un po' scontrosa, voi la conoscete dalla prima, no? Non si può certo dire che sia un *twister* di allegria, tutto il contrario di sua sorella, ma ora mi sta mettendo in allarme sul serio perché ha degli atteggiamenti, dei comportamenti, non so, anche sfumature, ma una mamma certi disagi li avverte quasi sulla sua di pelle, e anche se io – lo ammetto – a casa ci sono sempre meno, quei pochi momenti che la vedo, lo respiro che non sta bene.

Che fa? Ma guardi, la serie di stranezze è presto detta: ho dato, a tutte e due, un telefonino perché possano chiamarmi ogni volta che hanno bisogno, e lei ci sta sempre appiccicata, lo tiene in tasca quando non addirittura in mano, lo maneggia come fa un frate cappuccino col rosario, lo guarda in continuazione, ed è sempre lì che digita sms, anche in tarda serata, quando non è connessa al computer, o persino in simultanea.

E poi, ogni volta che riceve o effettua una chiamata, tende ad allontanarsi, si apparta. Io all'inizio la prendevo sul ridere, per non farle capire che stavo annuando, ma lei è molto in ansia, e quando ho cercato di sbirciare *en passant*, si è subito rifiutata categoricamente di farmi vedere.

Suo padre ha anche notato che Paola consuma molto velocemente il credito telefonico e non dà spiegazioni: meno male tra l'altro che ne abbiamo parlato con il mio ex marito, perché tra me e lui, all'insaputa uno dell'altro, le accreditavamo parecchio, ma è sempre a secco.

Ultimamente poi mi sembra disordinata in tante, troppe cose: di notte la sento sveglia, mi dice che ha avuto un incubo, poi la baby sitter mi riferisce che passa interi pomeriggi a dormire, il comportamento alimentare, poi, è un disastro, e del rendimento scolastico, va beh, chi meglio di Lei può confermarci che siamo in picchiata questo quadrimestre?

Del resto, non è per questo che mi ha convocato? Anzi, guardi, volevo scusare mio marito che all'ultimo è stato trattenuto... va bene, adesso basta chiacchiere io, mi dica, cosa volevate comunicarci?

Un uomo? Ma fatto come, che uomo? No, guardi, con questa descrizione non riconosco nessuno della mia famiglia, assolutamente, si figuri poi i nonni, Paola i nonni non ce li ha più.

Viene a prenderla a scuola? Ma no, professoressa, voi lo sapete benissimo che io e mio marito lavoriamo tantissimo e siamo spesso via, anche all'estero, ve lo abbiamo specificato all'inizio dell'anno. Paola va a casa da sola da quando era in prima media, si immagini adesso che è al liceo. No, io davvero non so di cosa Lei mi stia parlando, ma... la Polizia dice? Postale? Non so nemmeno cosa sia, non è il mio campo, cioè ho letto qualcosa, si occupano di frodi informatiche, di truffe come i *phishing*... ah, non solo? *Grooming*? Guardi, professoressa, Lei mi sta spaventando, La avverto... va bene... d'accordo ha ragione, ci vado, mi informo e ci vado, se poi Lei mi dice che sono così bravi, io sono sicura che non ci

sia bisogno, sono momenti di transizione per la ragazza, sa, con la separazione e tutto... ma d'accordo, forse è il caso di approfondire...

Mio marito è un pedofilo

Buongiorno, dottore, oddio, non so come chiamarLa, ah non è laureato, non importa, senta, io ho avuto il Suo numero dal mio avvocato, in realtà è un mio compagno del liceo, io non ho mai avuto bisogno di un avvocato, almeno fino a ora, ma adesso... per fortuna mi sono ricordata che questo mio vecchio amico è penalista e gli ho raccontato quel che ho scoperto, e lui mi ha molto rassicurata, sa? Mi ha proprio detto: "Maria Luisa, non fasciarti la testa prima ancora di averla rotta, senti un esperto, scusa con un sospetto di malattia cosa faresti, dritta a pensare all'eutanasia? Andiamo ragiona, vai a consultarti con qualcuno che ne sappia più di me e te, a te serve un perito informatico".

E così eccomi, vorrei un appuntamento anche se Le premetto che intanto sono ancora troppo sconvolta per essere coerente, e poi che io di informatica non so proprio niente, si immagini Lei, ho studiato lettere, per giunta antiche, per cui finché mi chiede il paradigma di *aireo* glielo declino in un attimo, ma sui computer sono a zero.

In due parole? Le premetto che sono sposata da quasi quindici anni e, fino a oggi, la mia vita era normalissima, una casa, due figli, le vacanze in Liguria, qualche "ponte" nella città d'arte, sa, giusto Berlino ma più per vedere il Pergamon Museum che Potsdammer Platz, o Atene per la Maschera di Agamennone... insomma, forse Le sembrerà un ménage noioso ma per me andava bene, io sono una donna d'altri tempi, nonostante abbia solo quarantacinque anni, forse in quanto nata quando i miei erano già avanti negli anni, e poi mio padre mi ha trasferito la sua passione per la letteratura e la filosofia, per giunta adesso insegno greco io stessa, capisce? La mia vita è declinata al tempo passato del verbo. Questo forse è il mio problema...

Anche ora, se dovessi descriverLe come mi sento, Le citerei Saffo, nella Preghiera ad Afrodite – "e ho il buio negli occhi e il rombo/del sangue nelle orecchie", perché temo di aver scoperto qualcosa che mi sconvolge l'animo, mi mescola i pensieri e temo scuoterà tutto il mio futuro: mio marito è un pedofilo! Non un pederasta, un pedofilo!

Che differenza c'è? Glielo spiego subito, questa è la mia materia: nell'antica Grecia la pederastia era solo un genere amoroso, non aveva alcun senso infamante. Il sostantivo pedofilia non ricorre negli antichi testi greci, usavano *paidofilys* e *paidoflein*, rispettivamente verbo e sostantivo che indicano l'amare ragazzi puberi.

Platone, nel *Simposio*, dice chiaramente che è male il corteggiamento ispirato da un desiderio puramente fisico e distingue l'amore celeste da quello volgare. A Sparta i ragazzi di dodici anni venivano affidati a un amante e questo aveva scopi formativi ed educativi. "Di un dodicenne il fiore mi godo; se tredici sono/gli anni, più forte desiderio sento; chi n'ha quattordici spira delizia più forte d'amore" e così via, scriveva Stratone ma, vede, noi viviamo un'altra era, e i bambini, i ragazzi, non si devono toccare!

Vengo al punto: un amico di mio marito sta per compiere cinquant'anni e assieme agli altri vecchi compagni di calcetto gli stanno organizzando una gran festa a sorpresa. Si sono divisi i compiti, chi troverà il locale, chi provvederà al vettoviaggio, chi recupererà tutti gli appartenenti al loro gruppo. Giacomo si è incaricato dell'accompagnamento musicale, perché sostiene di ricordarsi perfettamente i gusti del festeggiato. Sono sere e sere che si applica febbrilmente, davanti al pc, con le cuffie, dice che scarica musica, ma ieri gli è suonato il telefonino, era l'infermiera che lo relazionava sul decorso post-operatorio di una sua paziente, e lui si è allontanato verso il salotto... io non avevo intenzione di spiare, sono solo passata davanti al computer lasciato acceso e ho visto quell'immagine raccapricciante, una bimba, avrà avuto sì e no otto anni, con quei tre uomini... non mi faccia ricordare, mi sento svenire...

Come... cosa c'era scritto? Ma dove? Sullo schermo? Non lo so, non mi ricordo, credo niente... ma perché? Come dice scusi? Se al festeggiato piacciono le canzoni di Neil Young? Sì, guardi, che io ricordi è uno dei suoi preferiti, ma perché me lo chiede, cosa c'entra adesso questo?

I SUGGERIMENTI DELL'AVVOCATO

L'onore e il decoro ai tempi della rete: la privacy e internet

I *social network* sono positivi o negativi? Hanno migliorato la nostra vita, aiutandoci a ritrovare persone lontane, a creare gruppi di soggetti con le nostre stesse passioni, a discutere da una parte all'altra del mondo e avvicinarci senza frontiere, oppure ci ha calato in un acquario senza pareti, dove nessuno ha davvero voce ma tutti appaiono, in trasparenza, senza riservatezza né remore?

Nell'estate del 2014 si è tornata a scatenare una antica polemica, risalente al tempo degli anni ruggenti del consumismo contro i c.d. persuasori occulti, coloro i quali riuscivano a manipolare i desideri degli uomini e a plasmarli secondo le esigenze dell'industria. Oggi l'anatema si rivolge contro i mastodonti del web, i c.d. *social network*, accusati di modificare dolosamente i profili Facebook per influenzare gli utenti. Si è parlato di attentato alla privacy... proprio nel regno di chi si iscrive volontariamente e altrettanto volontariamente posta di tutto su se stesso: foto, indirizzi, attività, inclinazioni e dati personali.

Molto meno immediato, ma altrettanto interessante, sembra essere invece essere l'accordo stilato tra il nostro Garante per la Privacy e Google a fine luglio 2014, dove – forse ancora negli echi della sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio – si è previsto che entro un anno e mezzo "Big G" dovrà spiegare chiaramente che i dati personali degli utenti sono regolarmente monitorati e utilizzati per la pubblicità mirata, attraverso un meccanismo che si chiama profilazione (ossia catalogazione degli utenti a seconda delle loro preferenze), con tecniche più sofisticate rispetto ai semplici *cookies* (software che memorizzano informazioni sugli utenti, mediante l'individuazione per esempio dei siti web preferiti oppure, in caso di *e-commerce*, sul contenuto del carrello della spesa) come per es. il *fingerprinting* – letteralmente rilevamento delle impronte digitali, che non significa ovviamente questo, ma è un'altra tecnica di archiviazione delle preferenze del pubblico utilizzatore¹. Questo accordo, il primo in Europa, dimostra che il livello di attenzione in Italia per la tutela della privacy è sempre molto alto: non per nulla è nostra la sentenza civile che stabilì il divieto di trattamento dei dati personali, relativi a utenti identificati in quanto operanti su reti di comunicazione elettronica internet *peer to peer* (vedi paragrafo sulla pedopornografia) e altrettanto italiano il provvedimento relativo da parte del Garante².

Certamente Facebook, e gli altri giga-contenitori di conversazione silente, hanno un merito indiscusso: spesso sono usati per quei cinque minuti di notorietà che – come diceva Einstein – non si negano a nessuno, e a volte è risolutivo per gli investigatori.

A parte l'uso "artigianale" che ne facciamo noi avvocati, che grazie al social riusciamo a volte a costruire alibi o mettere in discussione la credibilità di testimoni e controparti (ricordo un caso di violenza sessuale, di cui si occupava un mio amico e collega, dove la sedicente vittima, la sera stessa del presunto abuso, aveva postato foto di se stessa in *déshabillé* e testi molto audaci, con una certa incongruenza rispetto al trauma che sosteneva di aver patito) si conoscono anche casi di clamorosi successi delle Forze dell'Ordine dovuti proprio a Facebook: uno che mi è sempre rimasto impresso è quello della truccatrice del Teatro Petruzzelli di Bari, il cui assassino – l'ex fidanzato – aveva cercato di sviare l'inchiesta postando un messaggio dall'*account* di lei, ma accedendovi dal proprio cellulare³.

Certo è che **con Facebook si può diffamare** apertamente (il primo caso giudiziario risale al luglio del 2008⁴), come pure divulgare dati sensibili, immagini, contenuti che ciascuno di noi ha diritto a considerare personali. Non solo tramite i social: questo può accadere con tutti i moderni mezzi di comunicazione, a cominciare dalla **posta elettronica**, i cui messaggi – come già quindici anni fa ha stabilito un Tribunale con un principio tuttora valido – sono soggetti alle medesime regole di riservatezza e inviolabilità che tutelano la posta ordinaria⁵. Con i mezzi tecnologici oggi a disposizione di tutti, non serve essere un *hacker* – termine coniato a cavallo degli anni sessanta nei dormitori del Massachusetts Institute of Technology per indicare quelli che con un *hack* – una furbata – facevano funzionare meglio software, relais e telefoni⁶ – per diffondere una foto o uno scritto o un video, e ciò a scapito di chi vi è rappresentato.

La prima volta che si è seduta di fronte a me una ragazza che mi ha chiesto di aiutarla perché era finita su un *revenge porn* erano i primi anni del 2000: erano i primordi di un odioso e oggi sempre più diffuso malcostume. Quella ragazza mi portava un caso ora definibile "classico": aveva intrattenuto una relazione con un collega, durante la quale forse aveva anche convissuto, e più o meno consenzientemente aveva lasciato che lui fotografasse o riprendesse i loro rapporti intimi. La storia era poi finita e quei filmati erano finiti in rete, creando a lei un immenso disagio anche perché il suo ex – per completare la vendetta – aveva avvisato

colleghi e amici comuni, indirizzandoli anche ai siti dove potessero visionarli. All'epoca bastò una piccatissima raccomandata per ottenere la cancellazione dalla rete e la restituzione di tutti i supporti originali alla giovane donna, ma questa felice sorte non è di tutti i casi. Anzi, devo ammettere che, almeno fino a pochi anni fa, i casi di *stalking* di cui mi sono occupata avevano questa peculiarità come costante e quando tra i due non c'erano stati rapporti, l'uomo inseriva fotografie porno di altre donne in siti appositi, ma vi ricollegava il numero di telefono di casa, ufficio o il cellulare della malcapitata, che così si ritrovava a ricevere indesiderate quanto massive chiamate da aspiranti clienti.

Questo tipo di comportamento può integrare una serie abbastanza nutrita di reati: nei casi più gravi, ossia quando il colpevole si inserisce nel pc della vittima⁷, avremo l'introduzione e/o il danneggiamento di programmi, con eventuali aggravanti correlate⁸, ossia una manovra clandestina di inserimento negli *account* altrui. Attenzione quindi a comunicare le nostre password o a renderle comunque conoscibili!

Più ordinariamente, la creazione di un sito internet, recante messaggi e immagini dal contenuto erotico, al quale viene associato il nome e il recapito telefonico di persona realmente esistente, allo scopo di arrecarle o consentire a terzi molestie e danno alla reputazione, perfeziona il delitto di **diffamazione aggravata**⁹.

Il fenomeno delle false identità

L'articolo 494 del codice penale, intitolato *Sostituzione di persona*, punisce con la reclusione fino a un anno chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, sempre che il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica. Questa è la norma che viene applicata nei casi in cui qualcuno, per esempio, inserisce in una chat di incontri i dati identificativi di altra persona, a insaputa di quest'ultima¹⁰. La pena prevista non è alta ma va notato che, quando concepita questa disposizione penale non si poteva immaginare quale proliferazione avrebbe ricevuto nella prassi del complicato e multiforme mondo dei crimini contro le donne.

È infatti capitato che per vendetta, per ritorsione, per dispetto, o per ricatto economico, qualcuna si sia vista catapultare, a un dato momento, in una sorta di girone dantesco mediatico, nel quale il suo cellulare era a disposizione di tutti i frequentatori di siti erotici o – come capitato a una mia assistita – era vergato nella toilette per uomini di un autogrill, per cui di giorno e di notte arrivavano telefonate di vogliosi che chiedevano incontri o peggio, che provavano a intrattenere conversazioni hot, disturbando il sonno, le occupazioni, i rapporti di lavoro e quelli personali (visto che la vittima finisce per cambiare numero, e se si tratta dell'utenza fissa spesso ci vuole tempo per questa operazione). Questa ipotesi di reato fa il paio con la pubblicazione di foto o filmati hard, che ritraggano la malcapitata, o che vengano divulgati attribuendone a lei le fattezze (pur essendo di un'altra donna, magari un'attrice professionista).

Questo genere di condotta, tra l'altro, dal 2012, ossia da quando anche in Italia disponiamo dello specifico reato di *stalking*, può far parte degli atti persecutori. In un caso dell'estate 2010 la Suprema Corte ha confermato il provvedimento di custodia cautelare (prima in carcere, poi agli arresti domiciliari) all'indagato di atti persecutori che aveva diffuso su Facebook una serie di filmati e fotografie a sfondo sessuale che ritraevano la propria ex, ritenendo che anche i *tag* su foto e video, oltre che i messaggi continui diretti tanto alla ragazza, quanto al suo nuovo compagno, sul *social network*, potessero integrare il reato di *stalking*¹¹. In quel caso, tra l'altro, i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la donna perseguitata, fine che questo non aveva voluto accettare e si erano verificati continui episodi di molestie – telefonate, invii sms, anche e-mail, nonché messaggi via internet anche nell'ufficio dove la persona offesa lavorava, nonché nella trasmissione, da parte dell'indagato, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna tramite Facebook. Tale condotta aveva provocato nella donna un tale stato di ansia e di vergogna da costringerla a dimettersi.

Da questo punto di vista, peraltro, i social non proteggono in alcun modo da questo tipo di ingerenze: è vero che le comunicazioni sui loro siti presuppongono l'*add*, ossia la richiesta rivolta da un iscritto a un altro di instaurare un legame, cui segue il consenso, ma è innegabile che questa peculiarità non sempre riesce a scongiurare gli approcci indesiderati dei quali, poi, gli stessi social non si prendono alcuna responsabilità. Si legge infatti nelle condizioni generali che:

“Facebook viene fornito così com'è, senza alcuna garanzia espressa o implicita... Facebook non è responsabile delle azioni, dei contenuti, delle informazioni o dei dati di terze parti, pertanto noi, i nostri direttori, incaricati, dipendenti e agenti siamo sollevati da qualsiasi reclamo o danno, noto o sconosciuto, derivante dal suo utilizzo, e non siamo in alcun modo collegati con eventuali lamentele indirizzate contro le suddette terze parti”.

E le condizioni generali di Twitter non sono da meno: “L'accesso e l'utilizzo dei servizi o dei contenuti da parte dell'utente sono a rischio di quest'ultimo”. L'utente è informato e conviene che i servizi sono forniti “nello stato in cui si trovano” e “in base alla disponibilità”. Fatto salvo quanto precede e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, gli enti *twitter* declinano ogni responsabilità in ordine a garanzie e condizioni, espresse o implicite, di commerciabilità, idoneità per scopi specifici o assenza di violazione dei diritti di terzi”. Il tenore delle clausole predisposte dagli altri *social network* più diffusi è analogo.

Anche questo genere di fastidi, che un soggetto crea a una persona allo scopo preciso di arrecarle danno, è quindi uno dei tanti precipitati negativi dell'avvento di internet e della congerie multiforme di mezzi di comunicazione – e annessi anonimati – che soltanto la rete poteva garantire: si definisce *gender swapping*, per esempio, la simulazione di un genere diverso dal proprio, speso nel momento in cui ci si iscrive, per esempio, in un social network, alla cui adesione si accede tramite il mezzo ineludibile della posta elettronica, ma che non implica la comunicazione dei dati anagrafici veritieri.

A questo proposito, la Suprema Corte¹² ha stabilito che anche colui che crea un indirizzo di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze telematiche durante le quali si spaccia per una persona diversa, commette il reato di sostituzione di persona.

Il dato fondamentale è comunque che abbia agito al fine di arrecare danno alla persona di cui ha rubato l'identità, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere, come nel caso citato, comunicazioni a sfondo sessuale.

Il danno è anzitutto di immagine, perché quella donna viene fatta apparire sessualmente disponibile, e che si verifichi questa induzione in errore della persona offesa costituisce elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, la cui

effettiva ricorrenza è pertanto necessaria per la consumazione del reato stesso¹³. Si pensi alla condotta di colui che crei e utilizzi un *account* di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto: sta inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate, e lo sta facendo con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità. Tutto sommato, non è soltanto un nocumento per quella persona offesa, che si ritrova a ricevere telefonate da uomini che le chiedono incontri a scopo sessuale¹⁴, ma anche per loro, che in buona fede sono certi di chiamare una prostituta – azione questa del tutto lecita fin tanto che sia maggiorenne – e invece si sentono nella migliore delle ipotesi mandare a quel paese dalla poveretta.

Grooming e prostituzione minorile

La legge Merlin del 1958, con cui si è abolita la regolamentazione della prostituzione e si è indetta la lotta al suo sfruttamento, già prevedeva un'aggravante quando la persona che si prostituiva avesse meno di ventun anni. Essa è stata a sua volta riformata dalla legge n. 269 del 1998, che ha introdotto direttamente nel codice penale il nuovo delitto di prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.) con cui si punisce il cliente di chi si prostituisce avendo un'età minore di – inizialmente sedici anni – poi salita fino a diciotto anni nel 2006 (con legge n. 38) con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato è procedibile d'ufficio (ossia non serve che qualcuno sporga espressamente querela) e il responsabile è punito anche se ha commesso il fatto all'estero, ossia quando ha intrapreso quello che si definisce turismo sessuale e che – se mancasse questa clausola (detta di extraterritorialità) – lo lascerebbe impunito. Si definisce invece *grooming*, dal verbo inglese *to groom* – che significa curare – la tecnica di adescamento di minori su internet: attraverso contatti *online*, resi possibili dall'iscrizione in chat, newsgroup o più banalmente sui *social network*, il/la ragazzino/a viene individuato, “curato” un po' (si controllano gli hobby che dichiara, le abitudini, si vedono le foto che pubblica, e dalle conversazioni si prende un'idea della sua vita, per avvicinarlo – molto spesso sotto mentite spoglie, sia di età sia di sesso, oltre che di generalità) e alla fine adescarlo, utilizzando blan-

dizie, illudendo quel giovane di essere apprezzato, amato, preferito ad altri, oppure minacce e ricatti, magari di pubblicare i materiali hot già ottenuti.

Da ottobre 2012 questo comportamento è punito dal codice penale: l'adescamento è infatti oggetto dell'art. 609 *undecies* del codice penale, in cui è stato incluso dalla legge n. 172/2012.

Nello stesso anno è diventato irrilevante – nel senso che resta punibile – addurre di aver ritenuto erroneamente che il/la giovane fosse già maggiorenne.

Le richieste a sfondo sessuale (tipo mostrarsi nudo davanti alla *webcam*, o compiere atti di auto-erotismo, fino alla proposta di incontri di persona), di solito non arrivano subito ma solo quando, con la costanza e finte manifestazioni di affetto, si carpisce la sua fiducia. Pian piano infatti, sfruttando la circostanza che stia spesso solo/a, i genitori lavorino o siano comunque assenti o distratti, e i coetanei non rispondano alle esigenze o agli interessi della giovane preda, l'adescatore riesce a farsi dare informazioni personali, quali l'indirizzo della scuola o del luogo dove si pratica lo sport, così da consentire manovre di avvicinamento sempre più insidiose e pericolose: il *grooming* infatti è una delle tattiche di circuzione preferite da chi voglia commettere atti sessuali con minorenni.

Dal *grooming* alla prostituzione minorile il passo può essere breve: non veri e propri pagamenti, ma l'abusante può arrivare a dare o promettere in cambio delle “prestazioni” – che possono coinvolgere anche amiche/i della vittima – ricariche telefoniche, accrediti di vario genere, fino alle dazioni di contanti. Questo controvalore alla profferta sessuale fa scattare il delitto di prostituzione minorile.

Per punire i responsabili di questi odiosi reati è stato creato il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete internet, istituito presso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove si effettua un monitoraggio continuo di siti e dinamiche che possano rappresentare fonte di pericolo nella navigazione dei più giovani. Quando ne vengono individuati di pedopornografici, li si inserisce nella c.d. *black list*, fornita agli “Internet Service Providers” perché ne inibiscano la navigazione attraverso sistemi tecnici di filtraggio: se navigando ci si imbatte, anche involontariamente, in uno di questi siti interdetti, appare un'apposita *stop page*, pagina di blocco, contenente l'avviso di interdizione.

Ma in questa materia anche i genitori possono collaborare con le Forze dell'Ordine e segnalare casi sospetti¹⁵ ma, ancor prima, è vivamente raccomandato di

spiegare ai figli come navigare sicuri, mentre i più piccoli dovrebbero essere sempre affiancati: comunque è buona norma collocare il computer in una stanza centrale della casa, piuttosto che nella camera dei ragazzi: lì sarà più facile dare un'occhiata a quali siti visitano, senza far sentire i ragazzi "sotto controllo"¹⁶.

Agli adolescenti va vietato di incontrarsi personalmente con chi hanno conosciuto in rete: va loro ribadito come i male intenzionati si barrichino dietro false identità, spesso molto attraenti; ai più giovani va segnalato che usare un linguaggio scurrile in rete non è appropriato, per cui che non rispondano a messaggi volgari.

Resta un'altra ottima regola quella di contingentare i tempi davanti al pc, magari cercando di stare loro vicino il più possibile e di usare software "filtri" con un elenco predefinito di siti da evitare, verificando periodicamente che funzionino in modo corretto e tenere segreta la parola chiave.

La pedopornografia

Tra il 1998 e il 2006 il legislatore italiano ha introdotto nel nostro codice penale una serie di norme che puniscono lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo internet. La materia si è evoluta nel tempo anche grazie alle recenti ratifiche di Convenzioni internazionali, come quella di Budapest sul *cybercrime* e quella di Lanzarote a tutela dei minori¹⁷ ma i dati statistici restano allarmanti¹⁸: ecco forse come mai la nostra legge – la n. 268 del 1998 – è stata una delle prime a essere approvate in Europa in tema di prostituzione, pornografia e turismo sessuale aventi come vittime i minori di età, i bambini, ossia qualunque persona che non abbia ancora compiuto i diciotto anni, coinvolta in condotte sessualmente esplicite (fra cui la semplice esibizione lasciva dei genitali e dell'area pubica), registrate in materiale visivo (quindi non audio né scritto). La "pornografia minorile" è punita che sia reale, apparente (ossia coinvolgere una persona che sembri minorenni) o virtuale (ossia inesistente e creata a computer). Sul suo contenuto, tuttavia, non c'è unanimità di interpretazione: per alcuni è tale la realizzazione di atti sessuali sul e/o da parte del minore, perché solo in tal caso c'è il rischio di comprometterne lo sviluppo psico-fisico¹⁹, secondo altri è pornografico ogni oggetto o spettacolo consistente "essenzialmente in manifestazioni dell'istinto sessuale espresso con la riproduzione, rappresenta-

zione o esibizione di organi genitali"²⁰: in tutti i casi, perché vi sia pornografia minorile, non basta un'immagine di un bambino senza mutande, per essere spicci, ma deve risultare intanto un contesto particolare, e poi un'esplicita connotazione sessuale, che tenda a stimolare l'istinto libidinoso dell'osservatore.

Il codice italiano punisce numerosi comportamenti legati alla pedopornografia, ossia la pornografia che coinvolge minori di età:

1. La **detenzione**: ossia la semplice attività di chi conserva (stampato o salvato virtualmente su computer, hard disk, chiavette usb, floppy disk, e così via) immagini, riprese, filmati, foto (o negativi di foto) ecc. realizzati utilizzando minori di diciotto anni; la legge stabilisce che deve avere stoccato questo materiale, per rivederlo o scambiarlo con altri, non basta che lo abbia semplicemente visionato o che vi si sia imbattuto per errore²¹.

A chi criticava che, in tal modo, sarebbe stata punita anche una semplice inclinazione, un gusto personale²² si è obiettato che conservare materiale pedopornografico, oltre a favorire lo sviluppo di "distorsioni cognitive", alimenta la fantasia che incita a commettere reati di pedofilia, e soprattutto è assodato che i pedofili mostrano quel genere di immagini alle loro giovani vittime, per rassicurarle e indurle a lasciarsi andare ("vedi? Non c'è niente di male, anche lei/lui lo fa, è bello...").

Ma c'è di più: la legge punisce anche la detenzione di **pedopornografia virtuale**, ossia realizzata attraverso tecniche di elaborazione grafica, che fanno apparire reali situazioni che non lo sono: l'esempio più famoso è Sweetie di Terres des Hommes, creata al computer con fattezze di una decenne orientale e bombardata di contatti da parte di pedofili di tutto il mondo²³.

2. La **produzione e commercio di materiale pedopornografico**: in questo delitto l'agente realizza esibizioni pornografiche inducendovi minori di diciotto anni, o comunque crea filmati, foto, video che ne contengono, quindi eventualmente li commercia: quindi qualsiasi supporto magnetico, cartaceo, grafico, che rappresenta la messa in scena di atti sessuali commessi da minori: non solo film, videocassette, dvd, blue-ray, ma perfino disegni, dipinti, sculture che abbiano avuto come modello un minore e rappresentino rapporti sessuali.

Si badi che anche in questa materia, come quando si parli di violenza sessuale, l'eventuale consenso e persino l'iniziativa del minore a farsi ritrarre, o ad autoritrarsi (vedi l'esempio dei *selfie* e delle *webcam*) non rendono lecita l'attività

dell'adulto. Per aversi una “esibizione” non è necessario un folto pubblico, anzi, il caso più frequente nella pratica delle aule di giustizia è proprio il “one-to-one” tra persone che hanno un rapporto. Si noti che se a questa visualizzazione segue – o viene promesso – del denaro o altri regali (“utilità”, nel gergo legale) il fatto si trasforma in prostituzione minorile.

3. La **distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione**, anche per via telematica, di materiale pornografico o di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di diciotto anni. Distribuzione significa cessione del materiale pornografico a più persone, a una moltitudine di destinatari; divulgazione è l'azione di chi lo rende accessibile a un numero non più solo vasto ma addirittura indeterminato di persone e la pubblicizzazione è a messa in contatto del colpevole con un numero – anche qui – indeterminato – di persone al fine di rendere loro noto che dispone di quel materiale²⁴. Il sistema più utilizzato per anni è stato il cosiddetto *peer to peer*, ossia un programma di condivisione, scaricato da file appositi (i più famosi sono eMule, Kazaa, WinMX), che consente di attingere da una certa cartella, creata sul pc appositamente, che funziona un po' da banco del supermercato e ciascuno vi si può approvvigionare.

4. **L'offerta o la cessione, anche a titolo gratuito**, ad altri del materiale pornografico di cui sopra. Questa ultima condotta, punita dall'art. 600 *ter* del nostro codice penale, chiude il cerchio perché sanziona chiunque trasferisca, consapevolmente, quanto lui stesso ha reperito e stivato. Poiché la pena prevista è decisamente più bassa rispetto agli altri casi, molti processi si celebrano proprio sul tentativo di riportare a questa ipotesi casi obiettivamente indifendibili (perché la consulenza tecnica, per esempio, ha reperito tutti i materiali, anche quelli cancellati, anche le diapositive di anteprima dell'invio di foto e così via). Se il passaggio da un soggetto all'altro avviene attraverso un dialogo privilegiato, da uno a uno, oppure anche a più persone, ma una per volta, allora potrà ravvisarsi questa più lieve ipotesi, diversamente se il programma consente a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti, contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità, prelevare direttamente le foto, allora si torna all'ipotesi precedente della divulgazione o distribuzione²⁵.

I PROFILI

Il pedofilo

Il testo più autorevole da consultare, quando ci si documenti in materia psicologica e psichiatrica, è il cosiddetto DSM, ossia il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, redatto dall'Apa, Associazione degli Psichiatri americani, che viene sistematicamente aggiornato e costituisce uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali o psicopatologici più utilizzato da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo, sia nella pratica clinica che nell'ambito della ricerca. Nell'ultima edizione, il DSM-5, la parafilia – o perversione – della pedofilia ha cambiato nome e ora appare come “pedophilic disorder”, o disturbo pedofilico²⁶.

Con questo termine si intende colui che mostra un'attrazione sessuale e un agito verso i bambini, un disagio clinicamente significativo e una compromissione dell'area sociale e psicologica.

Quando invece il soggetto presenta un'attrazione sessuale rivolta verso i bambini ma non agita, in assenza di sentimenti di colpa, vergogna e ansia, quindi egosintonica, il DSM-5 classifica il suo non più come un disturbo, ma come un “orientamento sessuale”.

Al di là delle polemiche che questa distinzione ha suscitato, soprattutto presso la stampa qualunquista e malinformata, è evidente che trattandosi di un manuale psichiatrico, per gli autori, ma soprattutto per i medici che lo consultano, è importante distinguere tra chi è affetto da disturbo mentale vero e proprio e chi non lo è. I criteri diagnostici non sono cambiati rispetto all'edizione precedente del Manuale.

Chiarito che, nel **linguaggio medico**, la pedofilia può – a certe condizioni – essere una psicopatologia e, viceversa, in altre situazioni non esserlo²⁷, si può ulteriormente aggiungere che anche il **contesto storico** ha influito sulla sua classificazione e il suo trattamento. Nell'antica Grecia, per un ragazzo avere una relazione omosessuale con un adulto era accettabile quando non addirittura socialmente apprezzato²⁸; a Roma invece la sessualità esuberante e virile degli uomini si esprimeva anche con la sottomissione di altri uomini, schiavi. Al contrario, era punito lo *stuprum cum puero*, dove il verbo stuprare significava avere rapporti “illeciti”, e non “violenti” come è l'accezione attuale²⁹.

A epoche storiche di tendenziale permissività si sono sempre alternati periodi di punizione e abiura, non soltanto per ragioni etiche o religiose, ma altresì demografiche: vanno bandite infatti, se si miri a incrementare la popolazione, tutte le pratiche contro natura che non comportino procreazione, come la sodomia e la frequentazione di fanciulle ancora imuberi³⁰.

Le classificazioni moderne del fenomeno sono molto articolate e dipendono dall'ambito in cui lo si stia studiando:

1. **nozione scientifica**: a sua volta suddivisa in varie definizioni, che si concentrano sull'atteggiamento del pedofilo, ovvero sulla sua personalità ("attrazione sessuale per individui in età pre-puberale") (H. Howit, 1995), che considerano il suo comportamento ("ogni contatto sessuale, forzato o consensuale, tra un adulto e un minore", Levin, Stava, 1987) e quelle che si pongono in ottica sistemico-relazionale, o relativizzano il concetto stesso di pedofilia ma anche in questo senso una definizione estensiva, Gulotta, 1976 e Fornari, 1997).

2. **nozione giuridica**: prende in considerazione i comportamenti sessuali messi in atto con persone che, a causa della loro età, non possono dare un consenso legale alle proprie attività sessuali (Bandini *et al.*, 1991);

3. **nozione sociale**: per lo più fa coincidere la pedofilia con l'abuso sessuale di minore e ritiene il pedofilo un malato di mente da curare, ovvero un pericoloso criminale da segregare (Camussi, Zucchi, 1997)³¹.

Altre classificazioni distinguono a seconda del tipo di formazione che ha lo studioso che l'approccia:

a. La teoria **classica psicanalitica** riconduce la pedofilia a una scelta narcisistica, come se il pedofilo vedesse nel bambino se stesso bambino. Il soggetto, considerato un debole o un impotente, utilizza il bambino come oggetto sessuale perché ha difficoltà nell'avvicinare figure adulte, che per lui generano ansie non superabili (Freud, 1905)

b. La **sessuologia** tradizionale considera che alla base della perversione vi sia una tara costituzionale di tipo degenerativo (Wyrsh, 1961)

c. Certi lavori **sociologici** hanno considerato la pedofilia come un fenomeno naturale, la cui definizione e i cui limiti sarebbero culturali e variabili

d. Tra gli **antropo-fenomenologi** si mettono in evidenza l'urgenza, l'imminenza, l'impellenza, ossia l'incapacità del pedofilo di aspettare mettendo in atto le fasi graduali di avvicinamento e incontro tra uomo e donna (Brautigam,

1966), il suo Io immaturo, la cui libido è regredita (*regressed*, è un soggetto che ha provato forme di attrazione sessuale più matura, per esempio è sposato e ha figli, ma poi è tornato a preferire i pre-puberi) o fissata (*fixated*, ossia il cui sviluppo psico-sessuale si è arrestato in maniera temporanea o permanente) a livello di giochi sessuali infantili, al narcisistico amore per se stessi (Callieri e Castellani, 1970)

e. Infine gli **psicodinamici** hanno impostato due ipotesi: e1) lo sviluppo psico-sessuale del pedofilo si è arrestato per un trauma precoce o un'atmosfera restrittiva della sessualità, oppure e2) per un insuccesso, o una distorsione del meccanismo di formazione della coscienza, dovuti talvolta a una situazione psicopatologica di varia intensità (Glueck, 1965).

A prescindere dalle elencazioni, che possono apparire sterili, è importante ricordare che i concetti di pedofilia e di abuso sessuale sui minori vanno tenuti distinti e questa è la ragione per cui questo profilo è stato inserito nel capitolo inerente ai reati che si possono commettere in internet, e non in quello dedicato alla violenza sessuale.

La pedofilia non è un comportamento, ma un sentimento, un atteggiamento, al limite una tendenza ad avere relazioni sessuali con un bambino, ma non tutti i pedofili mettono in pratica l'abuso e non tutte le violenze su minori vengono attuate da pedofili anzi, pare che in parte anche la popolazione "normale" possa provare fantasie pedofile ed eccitarsi per materiali che ritraggano giovani e giovanissimi.

Ma un conto è quanto rimane nell'inconscio, o nel fantasmatico, e tutt'altra cosa e passare all'atto, sia esso una semplice circonvenzione, una seduzione del bambino, o trascinare in violenza e crudeltà. La categoria delittuosa pedofila esiste, ed è formata da soggetti che avendo un'inclinazione erotico-sessuale per l'infanzia, commettono atti sessuali o libidinosi, non necessariamente violenti, con o su minori che si trovano in condizioni di soggezione fisica e/o psicologica, anche in seguito a delitti di sequestro di persona. Questi sono i soggetti a cui la giustizia penale deve rivolgere sia la sanzione sia e soprattutto il trattamento psicologico, psichiatrico e criminologico.

APRITE QUELLA PORTA

La Polizia Postale e le consulenze tecniche informatiche di Marco Zonaro, perito informatico presso il Tribunale di Roma

Sono trascorsi poco più di quindici anni da quando la rete internet ha iniziato a essere fruibile, in modo semplice e intuitivo, da parte di tutti quegli utenti a cui era fondamentalmente preclusa in quanto dominio di pochi eletti in possesso di adeguate competenze informatiche. Al giorno d'oggi chiunque può navigare in internet e, utilizzando i "motori di ricerca", trovare tutto ciò che può interessargli semplicemente cliccando il pulsante del proprio mouse. Ma proprio l'enorme sviluppo delle potenzialità di questo importante strumento di comunicazione ha consentito e favorito anche il suo utilizzo illecito comportando, contrariamente a quanto si crede, enormi difficoltà di controllo da parte delle Forze di Polizia: monitorare la rete, infatti, non è affatto semplice né, spesso, immediato. Se da un lato, invero, vi è l'esigenza di garantire, entro certi limiti, l'anonimato dell'internauta e la sua libertà di "movimento" in rete, dall'altro lato vi è anche la necessità di poter individuare, con certezza, il suo uso illecito assicurando alla Giustizia quanti se ne rendono responsabili. Anonimato dell'utente e sicurezza del cittadino sono due concetti che non possono andare a braccetto se si vuole garantire un libero utilizzo di internet. Se voglio concedere l'accesso a internet a chiunque senza identificarlo devo necessariamente monitorare la rete per controllare che il suo utilizzo sia lecito; per contro, se non intendo monitorare la rete e consentire comunque il suo libero utilizzo devo necessariamente identificare chi vi accede al fine di rintracciarlo nel caso di un utilizzo illecito. Numerosi sono, infatti, i reati che possono essere commessi attraverso l'utilizzo di internet ma ve n'è uno, in particolare, che per le sue caratteristiche è sempre affrontato, dagli esperti d'informatica forense, con molta riluttanza e disgusto: la pedopornografia.

Si dice che la mente umana faccia l'abitudine a qualunque aberrazione; dopo vent'anni di professione svolta nel mondo delle indagini scientifiche forensi ancora non credo che ciò sia vero. Ho svolto le prime consulenze in materia d'informatica forense nel 1998 per conto di un Pubblico Ministero della Procura di Milano e si trattava di ricercare, all'interno di alcuni computer sequestrati, le prove di flussi finanziari e trasferimenti illeciti di denaro.

Altre volte mi sono occupato di clonazione di software, di accessi abusivi a sistemi informativi di grosse aziende, di truffe e clonazione di carte di credito, tutti incarichi stimolanti, da un punto di vista professionale, perché presupponevano l'instaurarsi

di una specie di sfida, di competizione con me stesso, per verificare se le conoscenze tecniche acquisite, l'esperienza maturata e spesso, l'intuito, potevano avere la meglio nei confronti di una "scatola di lamiera" piena di tecnologia elettronica, che poteva celare, con molta accuratezza, le prove di un reato.

Analizzare, invece, un computer sequestrato nell'ambito di un'indagine di pedopornografia non rappresenta più una sfida stimolante, ma bensì l'ennesima dimostrazione che il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori continua a essere una piaga sociale ben più ampia e profonda di quanto non si possa pensare o non si voglia ritenere.

Credetemi sulla parola – del resto ciò che dico vi può essere confermato da chiunque si occupi di informatica forense o da chiunque si occupi di pedofilia – per quanto fervida possa essere la fantasia umana, è difficile immaginare realmente cosa significhi guardare un filmato nel quale un essere umano adulto abusa sessualmente di un minore. Attenzione, perché non ho utilizzato a caso questo termine: non sono rari i casi di bimbi e bimbe in età infantile, anche di tre o quattro anni, che compaiono, loro malgrado, come attori involontari dei filmati e delle fotografie rinvenuti sovente nel corso delle indagini informatiche per i casi di pedofilia.

Ricordo il primo caso che trattai, in materia di pedopornografia, per conto della Procura della Repubblica di Prato, nel 2002. Mia figlia aveva poco più di due anni e non passava giorno in cui io, rincasando più tardi la sera, dopo essere uscito dal mio laboratorio, mi soffermassi un po' nella sua cameretta per osservarla mentre dormiva e poi darle un bacio della buonanotte.

Il giorno in cui ritirai dall'Ufficio Corpi di Reato i due computer sequestrati nell'ambito di una grossa indagine antipedofilia, per poi analizzarli, provai una sorta di terrore inconscio nell'iniziare le operazioni tecniche, consapevole del fatto che stavo per addentrarmi in un mondo, quello in cui viveva l'indagato, a me completamente ignoto e da me lontano anni luce.

Mi ripromisi di estraniarmi, di lavorare come un automa cercando di spegnere ogni emozione, al fine di poter guardare, dopo averli estratti, le centinaia di video e fotografie presenti all'interno di quelle macchine, per verificare se veramente ve ne fosse qualcuno che aveva a oggetto rapporti sessuali con bambini. Ne trovai diversi. Ricordo in particolare un filmato che iniziava con un'inquadratura su un letto vuoto, su cui spiccava il colore giallo di un copriletto trapuntato. Trascorso qualche istante si osservava un adulto mentre posava dolcemente sul letto una bambina dell'età apparente di quattro o cinque anni. La bambina teneva tra le mani una piccola consolle elettronica ed era totalmente assorbita da quel gioco che, eviden-

temente, per lei era una piacevole novità. L'uomo che l'aveva adagiata sul letto, successivamente si denudò e dopo aver fatto lo stesso con la bambina, sollevandone la gonna e sfilando le sue mutandine, iniziò ad abusarne. Il filmato non durava più di cinque minuti e al termine di quella visione, vista l'ora tarda, decisi di rincasare. Camminando per la strada pensai a mille cose, agli impegni del giorno dopo, alle scadenze imminenti, alle ferie prossime, come se avessi completamente eliminato dalla mia mente l'orrore a cui avevo assistito.

Pensai che ero stato bravo, che ero riuscito a estraniarmi così bene da riuscire a svolgere il mio incarico senza farmi condizionare da esso, ma mi sbagliavo di grosso. Giunto a casa, aprii la porta della cameretta di mia figlia e, come ogni sera, mi fermai in piedi a osservarla mentre dormiva, poi mi chinai sul suo lettino per darle il consueto bacio della buonanotte e lì iniziai a piangere.

Sono trascorsi molti anni da quel giorno e di casi simili ne ho trattati molti. C'è, tuttavia, anche un'altra faccia della medaglia che riguarda molti casi di persone indagate per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Si tratta di soggetti che, fortunatamente, nulla c'entrano con la pedofilia ma che sono incappati, per sbaglio o per ingenuità, nelle maglie della rete di un'indagine antipedofili. Accade spesso, infatti, che le Forze di Polizia specializzate in questo tipo di reati inizino un'indagine "gettando" nella rete internet (ossia attraverso i più utilizzati canali di condivisione di file tra utenti) delle "esche" per identificare tutti quelli che, poi, abboccano all'amo.

In pratica, a seguito di specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, alcuni Agenti sotto copertura inseriscono, nei canali di condivisione dei file, dei filmati di carattere pedopornografico, individuati in precedenti indagini, fingendosi soggetti interessati alla condivisione di questo tipo di materiale.

Utilizzando delle tecniche di "sniffing" individuano così tutti gli internauti che scaricano questi filmati risalendo alle loro identità, o meglio all'identità dell'intestatario della connessione internet utilizzata e segnalando tali nominativi all'Autorità Giudiziaria che procede con i dovuti atti d'indagine. Può accadere però che alcuni dei soggetti che hanno avuto accesso a tale materiale l'abbiano scaricato per errore mentre cercavano in rete della semplice pornografia e una volta accortosi di ciò abbiano cancellato i file indesiderati, perdendone di fatto il possesso. Ecco quindi che, in questi casi, il consulente tecnico informatico può fare molto per i malcapitati orientando le sue indagini al fine di ricercare nei computer sequestrati tutti quegli elementi che possano dimostrare l'involontarietà dell'accesso ai file pedopornografici scaricati ed eventualmente la loro cancellazione.

È importante, infatti, tenere ben presente che le moderne tecniche di *digital forensics* consentono all'esperto informatico di eseguire indagini molto approfondite sui computer recuperando anche file cancellati o persi dopo un ripristino completo del dispositivo. Il consiglio, quindi, è quello di segnalare immediatamente alla Polizia Postale eventuali file di natura illecita scaricati per sbaglio o involontariamente dalla rete internet, annotandosi il sito o il programma con cui si sono scaricati, e successivamente, cancellandoli dal computer.

Si otterranno così due risultati importanti: si eviteranno possibili problemi legati a un eventuale monitoraggio della rete da parte delle Forze di Polizia e si contribuirà fattivamente affinché questa vergognosa piaga sociale possa essere debellata.

Tra le varie professionalità coinvolte in un caso di pedopornografia, o comunque nei processi per reati commessi su e a mezzo internet, una figura centrale è quella del perito, che spiega al legale e alle controparti gli aspetti tecnici della sua indagine.

Ringrazio infinitamente Marco Zonaro, con cui ho lavorato a tanti casi, il quale mi ha concesso questa brillante intervista, in cui non si è limitato a descrivere – con la semplicità che gli è propria – come si svolga una perizia informatica, ma ci ha donato le sfumature più personali, i toni della sofferenza e del turbamento di chi approccia certi temi, segno della sua indubbia capacità professionale ma soprattutto di un grande cuore.

Note

1. Per tutte queste materie, Google dovrà ottenere il consenso preventivo all'utilizzo dei dati personali e attivare un sistema che, su domanda dell'utente, cancellerà i suoi dati entro due mesi dai sistemi attivi ed entro sei mesi dai suoi archivi.
2. La vicenda riguarda la soc. Peppermint, che nel 2008 aveva richiesto giudizialmente ai vari gestori italiani di telefonia – Wind, Telecom, ecc. – di fornirle le generalità degli intestatari delle utenze che risultavano essersi connesse a siti di *file sharing* dove avevano scaricato illegalmente, in quanto gratuitamente, materiale video e musicale. Il Tribunale di Roma ravvisò profili di illiceità nella individuazione delle numerazioni collegate e rigettò la domanda.
3. Balenzano, *Facebook fa arrestare il killer*, in "Corriere della Sera", 14 novembre 2009.
4. Un uomo d'affari si rivolse all'Alta Corte di Londra per denunciare un suo ex compagno di scuola, reo di aver creato un suo profilo falso e calunnioso, inserendo il suo nome e la data di nascita, ma iscrivendolo a un gruppo gay. Era rimasto *online* per sedici giorni. Lo scherzetto è costato a chi l'ha tirato 22.000 sterline, tra risarcimento per *libel* (diffamazione) e violazione (*breach*) della privacy.
5. Tribunale di Roma, 25 agosto 1999: l'invio di una fotografia per mezzo di una e-mail non può mai ritenersi indice di un consenso presunto alla pubblicazione della stessa su un sito web, per cui l'eventuale pubblicazione senza il consenso dell'autore costituisce violazione dell'altrui diritto all'immagine.
6. Sorgato, *Il reato informatico*, in "Il Merito", ottobre 2008.
7. Sorgato, *Accesso abusivo a sistema informatico*, in "Il Sole 24 ore", novembre 2008.
8. Si tratta dei delitti puniti dagli articoli 615 *ter* e 615 *quinquies* del codice penale che vengono ravvisati laddove, per esempio, l'autore posiziona una videocamera in un luogo ove soggiorna la vittima e capti così indebitamente immagini attinenti alla vita privata di costei. Al contrario, non sussiste il reato quando la videoregistrazione, anche di rapporti intimi e persino all'insaputa della partner, sia effettuata quando i due convivono e le immagini non vengano poi diffuse a terze persone (Corte di Cassazione, sezione V penale, 14 gennaio 2008, n. 1766).
9. Tribunale di Trani, 18 febbraio 2003; Tribunale di Napoli, 7 giugno 2007, n. 5279.
10. Esistono già alcune decisioni in materia: Corte di Cassazione, sezione V penale, 28 novembre 2012, n.

18826. Vedi anche: Corte di Cassazione, sezione III penale, 15 dicembre 2011, n. 12479; Corte di Cassazione penale, sentenza n. 36094 del 2006.
11. Corte di Cassazione, sezione V penale, 30 agosto 2010, n. 32404.
12. Corte di Cassazione, sezione V penale, 14 dicembre 2007, n. 46674.
13. Corte di Cassazione, sezione V penale, 3 maggio 2012, n. 25290.
14. Corte di Cassazione, sezione V penale, 8 novembre 2007, n. 46674.
15. Una tecnica che la Polizia raccomanda caldamente è quella di monitorare certi cambiamenti nei propri figli, in particolare sono considerati comportamenti "spia" se il/la ragazzo/a modifica improvvisamente il suo uso del telefonino o del computer e passa molto tempo a scrivere sms, a effettuare o ricevere chiamate, anche in tarda serata e/o rimane connesso per molte ore al computer; oppure si allontana e si apparta ogni volta che riceve o effettua una chiamata con il telefonino e quando è connesso in internet si mostra molto in ansia o si rifiuta categoricamente di farti vedere il suo telefonino o lo schermo del computer mentre naviga o è connesso o si dimostra a disagio, o preoccupato/a quando squilla il telefonino, o mentre è connesso in internet, e non spiega spontaneamente perché. Ancora da tenere sotto controllo se consuma molto velocemente il credito telefonico e non dà spiegazioni dei suoi consumi, se mostra cambiamenti nei suoi ritmi sonno-veglia (dorme troppo, dorme poco, ha incubi notturni), nel comportamento alimentare, nel rendimento scolastico. In queste ipotesi, ma più normalmente come buone regole da insegnare e condividere con i propri ragazzi, viene suggerito ai genitori di insegnare ai figli, anche ai bambini più piccoli, l'importanza di non rivelare in rete la loro identità, spiegando loro che è importante per la loro sicurezza e per quella di tutta la famiglia non fornire dati personali (nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici).
16. Un'altra tecnica intelligente può essere quella di impostare la "cronologia" in modo che mantenga traccia per qualche giorno dei siti visitati, controllare periodicamente il contenuto dell'hard disk del computer, leggere le e-mail e gli allegati, senza neppure aprirli se non si conosce il mittente, perché possono contenere *virus*, *trojan* e *spyware* in grado di alterare il contenuto del computer (a cui va installato un buon *firewall* e un antivirus).
17. Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989; Protocollo opzionale (ma legalmente vincolante dal 2002)

- alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile del 2001; Convenzione di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali del 1996; Convenzione sul *Cybercrime* del Consiglio d'Europa del 2001; Decisione quadro n. 2004/68/GAI del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea del 2003 a cui si deve la definizione di pornografia minorile.
18. Secondo gli esperti, il 25% della pornografia presente in internet contiene immagini con bambini: dal 1998 al 2004 la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni ha monitorato 145.587 siti, eseguito 2273 perquisizioni e sottoposto 115 persone a misure restrittive. Dall'entrata in vigore della legge n. 269 del 1998 alla fine del 2003 sono state denunciate 1776 persone, di cui 104 arrestate. Si stima che siano circa 250 milioni le copie di video pedopornografici venduti nel mondo. Questi dati sono contenuti nel Primo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, 2004-2005.
19. Cadoppi, *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova 2002.
20. Romano B., *La tutela penale della sfera sessuale*, Milano 2000.
21. Sul punto sono interessantissime le sentenze che affrontano il tema dei cosiddetti *Internet Temporary Files*, o *files* temporanei di internet, che altro non sono che le tracce informatiche di una navigazione in internet, che si generano automaticamente da parte del sistema in conseguenza della visita di un sito web, come Tribunale di Napoli, sezione III penale, 7-14 febbraio 2006.
22. Fioravanti, *La tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili equilibri*, in *La tutela penale della persona*, Milano 2001.
23. Lupo, *I reati sessuali sui minori a seguito delle leggi di riforma in materia*, citando "UN call for action against Net Pedophilia falls short, critics say" in *The Globe and Mail*, Jan 20, 1999, A12.
24. Questa norma è la più frequente nei processi per reati informatici coinvolgenti minori erotizzati, perché il pubblico degli internauti pedofili, o comunque attratti da questo genere di visioni, è stranamente molto ecumenico ed è solito spartire le proprie riserve. Internet, e i canali di comunicazione che la rete ha reso possibili, si presta obiettivamente a essere vettore di tutte e quattro le attività descritte: si pensi ad esempio all'invio di una foto tramite *newsgroup* (ossia quel gruppo di indirizzi mail che hanno chiesto di venir informati in tempo reale), *mailing list* (che ancora una volta rappresenta un

- gruppo di soggetti, raggiungibili simultaneamente tramite posta elettronica) o *chat-line*: tutti gli iscritti, o quanto meno quelli *online* la vedranno contemporaneamente. Confronta ad esempio Corte di Cassazione, sezione III penale, 27 luglio 2000, n. 2842.
25. Tribunale di Venezia, sezione distrettuale del riesame, 31 marzo 2005, n. 62.
26. Le altre parafilie – o perversioni – da DSM-5 sono il disturbo esibizionistico, feticistico, frotteristico, masochistico, sadico, da travestitismo e voyeristico.
27. La pedofilia diventa perversione sessuale quando: a) rappresenta l'unica forma di sessualità dell'individuo; b) è complicata da altre perversioni (frequente è, per esempio, il sadismo) e c) si concreta in azioni nocive per il fanciullo.
28. Platone, nel *Simposio*, chiarisce che questa relazione, che serviva al giovane per la sua educazione e il suo ingresso in società, diventava "male" solo quando avesse esclusivamente connotazioni erotiche – fosse cioè "volgare" (termine che contrapponeva ad "amore celeste"). Seneca, nelle *Controversie*, scrive che la passività sessuale (*impudicitia*) per un uomo libero è un crimine, per uno schiavo una necessità e per un liberto (un ex schiavo liberato) un dovere: amare uno schiavo per un greco non avrebbe avuto senso, perché la funzione educativa della pederastia imponeva che il ragazzo fosse libero affinché il suo amante ne facesse un buon cittadino. Capri, nella medesima raccolta, ricorda come la tribù Hopi in Nord America e i Siriono in Sud America prevedano pratiche di masturbazione educativa sui propri figli e gli indiani Lepcha ritengono che tra gli otto e i dieci anni le bambine debbano essere iniziate alle pratiche sessuali.
29. De Cataldo Neuburger fa correttamente notare, in *La pedofilia, aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Padova 1999, che non si parli di *stupri cum puella*, quasi a significare che con le ragazzine tutto era consentito.
30. In Italia due erano le città, attorno al Trecento, famose per tali pratiche: Venezia e Firenze, al punto che in Germania il termine "florener" indicava il sodomita. Canosa, *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e Venezia nel Quattrocento*, Milano 1991.
31. Vittoria, *Pedofilia, violenza sessuale e pornografia*, in *La pedofilia, aspetti sociali*, op. cit.